

Trento, 21.11.2022

OGGETTO: Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per il 2023.

Seduta di data: 21.11.2022

Progressivo: 116/2022

Inizio seduta: ore 13.10

Fine seduta: ore 16.14

Punto odg: 2

Inizio trattazione: ore 13.17

Fine trattazione: ore 15.22

Votazione: ore 15.20

Quorum funzionale: 16/28

Presenti (27): (*Beretta Gianni*), ing. Betta Alessandro, geom. Biada Daniele, Bisoffi Stefano, arch. Bortoli Michele, arch. Brugnara Andrea, Cereghini Michele, dott. Comperini Cristian, ing. Depaoli Daniele, avv. Detomas Giuseppe, ing. Fantini Francesco, geom. Galvan Enrico, dott. Gianmoena Paride (Ville di Fiemme), geom. Girardi Christian, dott. Ianeselli Franco, Linardi Valerio, Marocchi Giuliano, dott. Montibeller Mirko, Noletti Michela, Oss Emer Roberto, Pellizzari Ketty, ing. Perli Alberto, Redolfi Giacomo, dott.ssa Santi Cristina, p.i. Soini Claudio, Stonfer Vittorio, dott. Valduga Francesco.

Assenti (4): Bernard Ivo, dott. Gianmoena Paride (CCT), Puecher Luca, Rech Michael.

I Consiglieri Puecher Luca e Rech Michael entrano in Aula, mediante collegamento in videoconferenza, rispettivamente ad ore 13.30 e ad ore 13.42.

Votanti (28): (ing. Betta Alessandro, geom. Biada Daniele, Bisoffi Stefano, arch. Bortoli Michele, arch. Brugnara Andrea, Cereghini Michele, dott. Comperini Cristian, ing. Depaoli Daniele, avv. Detomas Giuseppe, ing. Fantini Francesco, geom. Galvan Enrico, dott. Gianmoena Paride (Ville di Fiemme), geom. Girardi Christian, dott. Ianeselli Franco, Linardi Valerio, Marocchi Giuliano, dott. Montibeller Mirko, Noletti Michela, Oss Emer Roberto, Pellizzari Ketty, ing. Perli Alberto, Puecher Luca, Rech Michael, Redolfi Giacomo, dott.ssa Santi Cristina, p.i. Soini Claudio, Stonfer Vittorio, dott. Valduga Francesco).

- ✓ Favorevoli: 18
- ✓ Contrari: 0
- ✓ Astenuti: 10 (ing. Betta Alessandro, Bisoffi Stefano, arch. Bortoli Michele, arch. Brugnara Andrea, dott. Comperini Cristian, dott. Ianeselli Franco, Linardi Valerio, Oss Emer Roberto, Rech Michael, dott. Valduga Francesco)



Non votanti: 0

Dichiarazioni a verbale:

- ☒ nessuna
- ☐ vedi allegato

Nota: sono presenti in Aula, al fine della trattazione del provvedimento in oggetto, l'Assessore provinciale agli Enti locali, avv. Mattia Gottardi, il dott. Giovanni Gardelli e la dott.ssa Francesca Galassi.

La versione di PFL 2023 discussa in seduta e posta in votazione è quella risultante dal testo qui allegato ad esclusione del paragrafo 11.1 (questione Edison Energia S.p.a.) che viene espunto.

Il Consigliere Beretta Gianni non risponde alla chiamata per l'espressione del voto; è pertanto considerato assente, ai sensi dell'art. 21 bis, comma 11, del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali, dalle ore 13.18.

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dott.ssa Paola Foresti





PROVINCIA
AUTONOMA
DI TRENTO



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023

Trento, xx novembre 2022

- Visto l'articolo 81 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall'art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 386, nonché l'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n° 268 concernenti la disciplina dei rapporti tra Provincia e comuni in materia di finanza locale;
- vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 recante "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali";
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- visto l'art. 9 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;
- tenuto conto delle valutazioni e proposte formulate nei vari incontri, tra la Presidenza della Giunta Provinciale ed i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali;
- tenuto conto dell'intervenuta approvazione dello schema di integrazione del Protocollo di finanza locale 2023 da parte del Consiglio delle Autonomie locale nella seduta del xx novembre 2022 e della Giunta provinciale nella seduta del xx novembre 2022;

Tutto ciò premesso,

Il Presidente della Provincia ***Maurizio Fugatti***

L'Assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale ***Mattia Gottardi***

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie ***Paride Gianmoena***

sottoscrivono il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2023

1. MISURE IN MATERIA DI ENTRATE

1.1 PREMESSE GENERALI

Il Protocollo in materia di finanza locale per il 2022 aveva confermato il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. in vigore dal 2018, per il biennio 2022-2023.

Si prende atto, quindi, che la normativa oggi in vigore contiene già le disposizioni necessarie in tal senso fino a tutto il 2023.

Di seguito si riporta il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S., a cui corrispondono i trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia con l'onere finanziario a carico del bilancio di quest'ultima:

- la disapplicazione dell'IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso) – misura di carattere strutturale già prevista nella normativa vigente;
- l'aliquota agevolata dello 0,55 % per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categoria catastale D1 fino a 75.000 Euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 Euro di rendita e l'aliquota agevolata dello 0,00 % per i fabbricati della categoria catastale D10 (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000 Euro; l'aliquota agevolata dello 0,79 % per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e dello 0,1 % per i fabbricati D10 e strumentali agricoli;
- l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 % (anziché dello 0,86 %) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in:
 - a) C1 (fabbricati ad uso negozi);
 - b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);
 - c) D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);
 - d) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali);
- la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 Euro (anziché 550,00 Euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 Euro;
- la conferma per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 %.

Si concorda, inoltre, di confermare la facoltà per i Comuni di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione per i fabbricati destinati ad impianti di risalita e a campeggi (categoria catastale D8), come già in vigore rispettivamente dal 2015 e dal 2017. In questo caso gli oneri finanziari derivanti dall'agevolazione rimangono in capo ai Comuni.

I Comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate.

La Provincia mette a disposizione per rifondere il minor gettito derivante dalle agevolazioni IM.I.S. le somme evidenziate nel successivo paragrafo 2.2.2.

1.2 MODIFICHE DEL QUADRO TRIBUTARIO IM.I.S.

Rispetto a quanto indicato nel paragrafo 1.1, si evidenziano le seguenti fattispecie per le quali le parti concordano una diversa valutazione e la necessità di apportare delle modifiche di adeguamento alla normativa vigente.

1.2.1 REGIME FISCALE IM.I.S. PER LE COOPERATIVE SOCIALI E LE ONLUS

In materia di esenzioni ed agevolazioni IM.I.S. relative alle Cooperative Sociali ed ONLUS, preso atto:

- che l'articolo 8 comma 2 lettera c) della L.P. n. 14/2014 riconosce ai Comuni la facoltà di prevedere, nel proprio regolamento IM.I.S., l'esenzione per tutte le ONLUS ai sensi del D.L.vo n. 460/1997. L'onere finanziario derivante da tale esenzione è posto a carico del bilancio del Comune ai sensi dell'articolo 14 comma 2;
- che l'articolo 14 commi 6ter e 6quater della L.P. n. 14/2014 prevedono in via transitoria fino al 31.12.2022 l'esenzione per tutte le Cooperative Sociali ed ONLUS di natura commerciale che svolgono attività riconducibili all'articolo 7 comma 1 lettera i) del D.L.vo n. 504/1992 (sociali, assistenziali, educative, religiose, di accoglienza e simili) nel rispetto del limite del "de minimis" di cui alla normativa della U.E. L'onere finanziario derivante da tale esenzione è posto a carico del bilancio della Provincia che provvede al trasferimento compensativo ai Comuni;
- che il D. L.vo n. 117/2017 reca la nuova disciplina del c.d. "terzo settore", che prevede il superamento della normativa in materia di ONLUS e Cooperative Sociali, sostituendo tali soggetti con altre forme di imprenditoria ed associazionismo rilevanti nel medesimo ambito di attività;
- che l'articolo 102 comma 2 lettera a) del D. L.vo n. 117/2017 abroga la normativa in materia di ONLUS;
- che il medesimo articolo 102 comma 2 sancisce, ai sensi del successivo articolo 104 comma 2, la predetta abrogazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale interviene l'autorizzazione della Commissione Europea in ordine alla disciplina del registro Unico nazionale del terzo settore, per quanto attiene agli aspetti fiscali (articolo 101 comma 10);
- che con D.M. n. 106/2020 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali è stato istituito e disciplinato il registro di cui al punto precedente, ma che ad oggi la Commissione Europea non ha ancora espresso la propria autorizzazione su tale provvedimento come richiesto dalle norme richiamate;
- che quindi, ad oggi, nelle more dell'autorizzazione in parola, non è possibile stabilire:
 - a) se l'articolo 8 comma 2 lettera c) della L.P. n. 14/2014 troverà applicazione anche nel periodo d'imposta 2023 o se invece l'abrogazione del D.L.vo n. 460/1997 (conseguente all'entrata in vigore delle norme del "Terzo settore") lo farà automaticamente decadere;
 - b) la proroga dell'esenzione di cui all'articolo 14 commi 6ter e 6quater anche per il 2023, visto che i soggetti destinatari (Cooperative Sociali ed ONLUS) potrebbero non risultare più in essere in quanto sostituiti dai nuovi soggetti del Terzo Settore ai sensi del D.L.vo n. 117/2017.

Sul presupposto di tale incertezza normativa, le parti concordano di:

1. non prorogare in questa fase per il periodo d'imposta IM.I.S. 2023 l'esenzione di cui all'articolo 14 commi 6ter e 6quater;
2. di rinviare ai primi mesi del 2023 ogni decisione in ordine alla disciplina delle agevolazioni ed esenzioni IM.I.S. relative alle Cooperative Sociali/ONLUS, ovvero dei nuovi soggetti del terzo Settore di cui al D.L.vo n. 117/2017, una volta definito con certezza giuridica, dopo il 31.12.2022, il regime giuridico in vigore per il 2023 stesso in capo a tali soggetti, con particolare riguardo all'entrata in vigore o meno delle norme fiscali del terzo settore a seguito dell'intervenuta o meno

autorizzazione della Commissione Europea in ordine al DM n. 106/2020 e, conseguentemente, il prosieguo anche per il 2023 della vigenza del D.L.vo n. 460/1997 o il subentro delle nuove disposizioni di cui al D.L.vo n. 117/2017.

1.2.2 ULTERIORI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SULLA NORMATIVA IM.I.S.

I Comuni prendono atto della volontà della Giunta provinciale di intervenire, con proposta di legge al Consiglio provinciale, su alcuni aspetti sia giuridici che di merito della normativa IM.I.S. (L.P. n. 14/2014), per adeguarla alle mutate interpretazioni giurisprudenziali generali in materia tributaria ed al quadro legislativo di riferimento anche europeo.

Tali interventi sono:

- la necessità di adeguare l'articolo 4 comma 3 della L.P. n. 14/2014; tale norma disciplina (come avviene a livello nazionale in materia di IMU) l'applicazione dell'IMIS durante le fasi giudiziarie del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa. Il D.L.vo n. 14/2019 ha introdotto, a partire dal 15 luglio 2022, un nuovo istituto nel quadro delle procedure concorsuali collegate alle crisi aziendali: la liquidazione giudiziale, che progressivamente prenderà il posto del fallimento. Si rende quindi necessario modificare la predetta norma IMIS per garantire ai Comuni il versamento dell'imposta da parte del curatore anche in presenza di questo nuovo istituto civilistico;
- la Corte Costituzionale con propria Sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme IMU che definiscono e disciplinano la fattispecie imponibile "abitazione principale". Il profilo di incostituzionalità è relativo all'inclusione del "nucleo familiare del contribuente" tra i requisiti dell'abitazione principale; la Corte afferma, infatti, che la residenza anagrafica e la dimora abituale, che sono gli elementi costitutivi per identificare il fabbricato quale "abitazione principale", devono essere considerati in relazione alla situazione del contribuente e non dell'intero nucleo familiare. Il caso rileva in particolare per i coniugi che in costanza di matrimonio pongono la residenza in fabbricati diversi. La normativa IMIS in questa situazione ha sempre riconosciuto la fattispecie "abitazione principale" per uno dei due fabbricati, mentre la normativa IMU (e la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione) ha escluso entrambi i fabbricati dal trattamento tributario agevolato, considerandoli tutti e due "seconda casa". La Sentenza non trova immediata applicazione all'IMIS, ma il principio dalla stessa introdotto ha carattere generale e quindi si ritiene necessario modificare la normativa provinciale. Diversamente, la stessa risulterebbe soggetta alla medesima declaratoria di incostituzionalità relativamente al concetto di "nucleo familiare". La Corte tuttavia ha sottolineato la necessità per i Comuni di porre in essere adeguate verifiche in ordine all'effettiva sussistenza della "dimora abituale" relativamente al fabbricato nel quale il coniuge pone la residenza disgiunta rispetto agli altri componenti del nucleo familiare, per evitare forme di elusione fiscale illegittime, collegate a residenze anagrafiche fittizie nelle "secondo case". Le parti quindi concordano sulla necessità di intervenire in tempi brevi sulla normativa IMIS, ed in particolare sulla definizione della fattispecie "abitazione principale" di cui all'articolo 5 comma lettera a) della L.P. n. 14/2014 a fine di:
 - a) recepire i principi generali tributari stabiliti dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 209/2022;
 - b) garantire ai Comuni adeguati strumenti amministrativi tributari per consentire loro la valutazione delle singole situazioni caratterizzate da residenze separate dei nuclei familiari;
 - c) disciplinare le situazioni pregresse dal 2018 al 2021 in modo da prevenire istanze di rimborso prive dei presupposti giuridici definiti dalla Corte Costituzionale.

Le parti danno atto che allo stato attuale non vi sono riflessi finanziari ad oggi quantificabili rispetto al quadro fin qui illustrato, salva successiva verifica alla luce della nuova normativa IMIS che verrà posta in essere in attuazione dei principi così condivisi.

Le parti inoltre concordano di inserire nella normativa IMIS la facoltà per i Comuni di differenziare le aliquote relative agli altri fabbricati abitativi (secondo case) al fine di stabilire aliquote agevolate per tutti i fabbricati per i quali intervengano contratti di locazione a fine abitativo ai sensi della L. 431/1998 ovvero per i quali sussista il presupposto di cui all'articolo 37 bis della L.P. 7/2002.

1.3 MODELLI TARIFFARI COLLEGATI AL CICLO DELL'ACQUA E BONUS IDRICO

Preso atto che:

1. al paragrafo 1.3 del Protocollo in materia di Finanza Locale per l'anno 2022 è stato assunto l'accordo di procedere congiuntamente tra le parti ed in corso d'anno, alla revisione dei modelli tariffari relativi ai servizi comunali di acquedotto e fognatura, per i motivi ivi illustrati;
 2. l'attività tecnica collegata alla realizzazione di tale impegno è stata iniziata a livello provinciale, ma non portata ad una fase di condivisione in quanto è emersa una proposta di attuazione dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto di Autonomia. In particolare, ARERA ha formulato un'ipotesi di Protocollo d'Intesa da formalizzare con le province Autonome, attuativo del sopra citato articolo 13 comma 7. In tale Protocollo vengono disciplinati i reciproci rapporti in materia di provvedimenti assunti dalla stessa Autorità relativamente al ciclo dell'acqua, compresi quindi anche quelli di natura tariffaria;
 3. i contenuti del Protocollo comporteranno la ridefinizione anche delle sfere di competenza reciproca tra le Province Autonome e l'Autorità. Di conseguenza appare ad oggi non opportuno, ai sensi dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto, modificare i modelli tariffari relativi ai servizi di acquedotto e fognatura, in quanto si è in attesa di procedere alla formalizzazione dell'atto in parola e dei riflessi, anche procedurali, conseguenti alla sua attuazione;
- si concorda di rinviare la modifica dei modelli tariffari relativi ai servizi comunali di acquedotto e fognatura al 2024, una volta acquisita la nuova prospettiva amministrativa derivante dall'applicazione del Protocollo tra ARERA e le Province Autonome, ai sensi dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto di Autonomia.

2. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE

Le risorse di parte corrente che il bilancio provinciale rende disponibili, per l'anno prossimo, da destinare ai rapporti finanziari con i Comuni, ammontano complessivamente a **circa 349 mln di Euro**, che le parti condividono di finalizzare sulla base di quanto segue.

2.1 FONDO EMERGENZIALE STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA SPESA CORRENTE DEI COMUNI

Nel 2023 i comuni dovranno affrontare le conseguenze economico-sociali derivanti dalla crisi economica attualmente in atto, i cui effetti in termini finanziari sui bilanci di previsione degli enti locali sono difficilmente prevedibili. I comuni sono comunque tenuti al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, sancito dalle norme di contabilità pubblica, che deve essere assicurato congiuntamente al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica che implica la necessità di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi.

Il biennio precedente è stato caratterizzato dall'introduzione di norme nazionali, derogatorie ed emergenziali, che hanno consentito ai comuni di fronteggiare i minori gettiti di entrata e le maggiori spese nonché dall'assegnazione di contributi statali integrativi (ad es. il fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34/2020 e i ristori specifici di entrata e di spesa) che hanno consentito il raggiungimento dell'equilibrio corrente.

L'incertezza circa la conferma di strumenti analoghi rende difficoltosa la programmazione finanziaria per l'esercizio 2023, considerato l'eccezionale incremento dei costi di energia elettrica e gas, dei costi dei materiali e in generale tenuto conto degli effetti negativi dell'inflazione.

In tale quadro, al fine di supportare i Comuni, le parti condividono la necessità di istituire un **fondo emergenziale straordinario a sostegno della spesa corrente dei comuni** con una dotazione finanziaria pari a complessivi **40 milioni** di euro per l'esercizio 2023, **da destinare ad oneri correnti che incidono sul bilancio 2023.**

Le parti concordano di ripartire tale fondo nel modo seguente:

- un importo di 20 mln di euro è ripartito sulla base dell'incidenza della media della spesa corrente (impegni di spesa titolo 1) 2020-2021 desunta dai rendiconti di gestione dei singoli comuni sulla media complessiva della spesa corrente 2020-2021 dell'intero comparto dei comuni;
- un importo pari a 3 milioni di euro è ripartito in modo da garantire la quota del trasferimento ex FIM accertata in parte corrente in sede di rendiconto di gestione nel biennio 2020-2021 (si considera l'importo maggiore tra i due, nel limite della quota spettante per l'esercizio di riferimento);
- una quota di circa 17 milioni ripartita sulla base dei medesimi criteri definiti con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2031 di data 11 novembre 2022, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, che ha disposto il riparto dei contributi provinciali per il caro energia del 2022.

2.2 FONDO PEREQUATIVO E FONDO SPECIFICI SERVIZI

2.2.1 ACCANTONAMENTI STATALI A CARICO DELLA PAT E CONSEGUENTE REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI

Sulla base dei rapporti finanziari regolati in modo permanente con lo Stato, il sistema integrato regionale versa al bilancio statale complessivamente **126,1 mln di Euro**, dei quali:

- **73,3 mln di Euro** relativi al maggior gettito IM.I.S. rispetto al gettito ICI;
- **52,8 mln di Euro** relativi al gettito IM.I.S. inerente ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale D.

Tali risorse vengono accantonate a valere sulle devoluzioni del gettito dei tributi erariali alla Provincia e conseguentemente la Provincia recupera dai Comuni tali accantonamenti, accollando **4 mln di Euro** al proprio bilancio. A tal fine si conferma quanto già concordato in sede di Protocollo d'intesa "ponte" per il 2019.

2.2.2 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI

La quota finalizzata ai trasferimenti compensativi delle minori entrate comunali a seguito di esenzioni ed agevolazioni IM.I.S. condivise nel paragrafo 1 è pari per l'anno in corso a **23,68 mln di Euro**, così articolati:

- **9,8 mln di Euro** circa a titolo di compensazione del minor gettito presunto per la manovra IM.I.S. relativa alle abitazioni principali, calcolato applicando le aliquote e le detrazioni standard di legge 2015 in base alla certificazione già inviata dai Comuni;
- **3,6 mln di Euro** circa a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1, commi 21 e seguenti, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
- **10,1 mln di Euro** circa a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'aliquota agevolata, pari allo 0,55% per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categorie catastali D1 fino a 75.000 euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 euro di rendita e all'aliquota agevolata dello 0,00 per cento per i fabbricati strumentali all'attività agricola fino a 25.000,00 euro di rendita;
- **90.000,00 Euro** circa da attribuire ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'aumento della deduzione applicata alla rendita catastale dei fabbricati strumentali all'attività agricola.
- **90.000,00 Euro** circa a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione delle scuole paritarie, di carattere strutturale, e dei fabbricati concessi in comodato a soggetti di rilevanza sociale.

A tale importo si aggiungono 13,5 mln di Euro pari al costo stimato della manovra IM.I.S. riferita ad alcune tipologie di fabbricati destinati ad attività produttive (studi professionali, negozi, alberghi, piccoli insediamenti artigianali), confluito nell'ambito del fondo perequativo (come minor accantonamento sulla quota spettante agli enti locali allo Stato per il risanamento della finanza pubblica).

2.2.3 FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA'

Le risorse che il bilancio provinciale destina al Fondo perequativo/solidarietà ammontano complessivamente a **85,2 mln di Euro**.

Nell'ambito del fondo perequativo sono confermate le seguenti quote, consolidate nel **fondo perequativo "base"**:

- **280.000 Euro** a favore di singoli enti per attività specifiche e per il ripristino della quota relativa alle minoranze linguistiche;
- **1,03 mln di Euro** circa per gli oneri relativi alle progressioni orizzontali;
- **14,3 mln di Euro** circa destinati alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCPL per il triennio 2016-2018;
- **13,8 mln di Euro** circa destinati alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCPL per il triennio 2019-2021 e adempimenti conseguenti;

e le ulteriori quote:

- **2,89 mln di Euro** circa quale quota per le biblioteche;
- **5,55 mln di Euro** circa quale trasferimento compensativo per accisa energia elettrica;
- **800.000 Euro** circa da destinare al rimborso delle quote che i comuni versano a Sanifonds;
- **1,2 mln di Euro circa da dedurre** per il rimborso della quota di interessi dovuta per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui prevista dal protocollo dell'anno 2015;
- **3,25 mln di Euro** circa da destinare alle finalità previste per la quota a disposizione della Giunta provinciale, come previsto dall'art. 6, comma 4, della L.P. n. 36/1993 (tra i quali il finanziamento del Consorzio dei Comuni Trentini, rimborso permessi amministratori, oneri straordinari ed oneri per l'assunzione di personale) che rientra nel limite del 3% del fondo perequativo al lordo degli accantonamenti, come previsto dalla normativa citata.

La somma residua, pari ad **Euro 44,5 mln circa** confluisce, congiuntamente alle risorse versate dai Comuni, sulla base di quanto previsto dall'articolo 13 comma 2 della L.P. 14/2014, nel fondo perequativo/solidarietà, che verrà ripartito secondo i criteri già condivisi nell'ambito dell'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022.

2.2.3.1 RISORSE PER RINNOVO CONTRATTUALE E PROGRESSIONI

Il punto 12.1 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 ha impegnato la giunta Provinciale a rendere disponibili le risorse per la **copertura integrale degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto del CCPL**.

In attuazione a tale impegno, sono state autorizzate sul bilancio provinciale le risorse di cui alle tabelle che seguono già comprese negli importi di cui al punto 2.2.3. per i comuni e negli importi di cui al punto 8 per le Comunità:

	ASSEGNAZIONE 2022	ASSEGNAZIONE 2023	ASSEGNAZIONE 2024
Comuni - Rinnovi 2019/2021	8.096.000,00	8.096.000,00	8.096.000,00
Comuni – IVC 2022/2024	707.000,00	1.045.625,00	1.045.625,00
Totale	8.803.000,00	9.141.625,00	9.141.625,00
Comunità - Rinnovi 2019/2021	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00
Comunità - IVC 2022/2024	101.000,00	149.375,00	149.375,00
Totale	1.174.000,00	1.222.375,00	1.222.375,00

Per l'anno 2022 le relative risorse sono state assegnate con provvedimento della Giunta Provinciale n. 2030 di data 11 novembre 2022, tenendo conto degli oneri di spesa rilevati in modo puntuale per ogni ente. Il medesimo criterio sarà utilizzato anche per il riparto relativo alle successive annualità.

Sul bilancio provinciale sono già state, inoltre, autorizzate le ulteriori risorse per:

- l'attribuzione anche al personale degli enti locali, degli emolumenti arretrati riguardanti il CCPL del periodo 2019-2021;
- le procedure di progressione orizzontale per il personale delle aree non dirigenziali.

Gli importi assegnati agli enti locali sono stati così quantificati:

	ASSEGNAZIONE 2022	ASSEGNAZIONE 2023	ASSEGNAZIONE 2024
Comuni	13.681.184,17	4.725.000,00	4.725.000,00
<i>Totale con Rinnovi e IVC</i>	<i>22.184.184,17</i>	<i>13.866.625,00</i>	<i>13.866.625,00</i>
Comunità	1.954.454,88	675.000,00	675.000,00
<i>Totale con Rinnovi e IVC</i>	<i>3.128.454,88</i>	<i>1.897.375,00</i>	<i>1.897.375,00</i>
Totale stanziato per enti locali	25.313.014,05	15.764.000,00	15.764.000,00

Al fine di tener conto delle principali variabili che possono determinare l'aumento della spesa per oneri contrattuali di ogni ente (livello di retribuzione e numero di unità di personale), le parti condividono di ripartire tali risorse sulla base del seguente criterio:

- per il 50% dell'ammontare in relazione all'incidenza della spesa del **personale a tempo indeterminato e determinato** (come elaborato da ISPAT ed in riferimento alla **media dei tre anni a cui si riferiscono gli arretrati e le procedure di progressione orizzontale**);
- per il 50% dell'ammontare in relazione al numero di dipendenti **a tempo indeterminato e determinato** in servizio (come elaborato da ISPAT ed in riferimento all'**ultimo media dei tre anni a cui si riferiscono gli arretrati e le procedure di progressione orizzontale**).

2.2.3.2 RISORSE PER ADEGUAMENTO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI

Il bilancio provinciale 2023 prevede altresì lo stanziamento delle risorse per l'adeguamento delle **indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori locali** come previsto dall'art. 1 comma 1 lettera c) della L.R. 5/2022 e quantificate in **2,9 milioni di Euro**. Le parti condividono di assegnare tale finanziamento secondo gli importi dettagliati nello specifico prospetto trasmesso dalla Regione, che individua il maggior costo presunto a carico di ogni comune, tenuto conto che il numero degli assessori comunali può variare secondo le previsioni statutarie, secondo quanto previsto dalla deliberazione della giunta Regionale n. 175 di data 5 ottobre 2022.

2.2.4 FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI

La quantificazione complessiva del Fondo specifici servizi per l'anno prossimo, pari ed **Euro 71.339.000,00**, è specificata in ogni singola componente nella seguente tabella:

Tipologia trasferimento	Importo
Servizio di custodia forestale	5.500.000,00.-
Gestione impianti sportivi (*)	400.000,00.-

Servizi socio-educativi per la prima infanzia (**)	29.915.000,00.-
Trasporto turistico	1.520.000,00.-
Trasporto urbano ordinario	24.319.000,00.-
Servizi integrativi di trasporto turistico (***)	0,00.-
Polizia locale	6.200.000,00.-
Polizia locale: quota consolidamento progetti sicurezza urbana	405.000,00.-
Polizia locale: oneri contrattuali	2.550.000,00.-
Progetti culturali di carattere sovracomunale	500.000,00.-
Servizi a supporto di patrimonio dell'umanità UNESCO	30.000,00.-
Totale	71.339.000,00.-

Nel caso di incapienza delle singole quote le relative assegnazioni saranno proporzionate in relazione alle risorse disponibili, tenuto conto che le eventuali eccedenze sulle quote del Fondo specifici servizi o del Fondo perequativo possono essere utilizzate per compensare maggiori esigenze nell'ambito dei medesimi fondi.

- (*) Gestione impianti sportivi: gli impianti beneficiari del finanziamento sono quelli in cui si pratica lo sport di alto livello, individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale sullo sport (n. 4 del 2016);
- (**) Servizi socio educativi per la prima infanzia: tenuto conto dei livelli di spesa degli anni precedenti, si ritiene che le risorse complessivamente stanziare sul Fondo specifici servizi permetteranno alla Provincia di mantenere costante il trasferimento pro-capite delle risorse agli enti competenti e consentano di far fronte al rinnovo contrattuale e dal nuovo inquadramento del personale delle cooperative che gestiscono i servizi di asilo nido,
- (***) La quota relativa ai servizi integrativi di trasporto turistico sarà quantificata dopo la definizione dell'importo dell'imposta provinciale di soggiorno da destinare a tale finalità, ai sensi dell'art. 16 comma 1.2 lettera b) della L.P. n. 8/2020.

Con riferimento alla quota polizia locale, si evidenzia che a partire dal 1 gennaio 2022 il Corpo intercomunale Rotaliana e Königsberg di Polizia locale è stato sciolto e dalla stessa data sono stati costituiti i corpi Avisio comprendente i comuni di Lavis (capofila), Terre d'Adige e Giovo e "Rotaliana" comprendente i comuni di Mezzolombardo (capofila), Mezzocorona, San Michele all'Adige e Roverè della Luna.

Il corpo Rotaliana e Königsberg era stato costituito a partire dal 1 marzo 2012 dall'unione dei corpi Avisio e Rotaliana Paganella, il trasferimento relativo al corpo così costituito è stato calcolato sulla somma dei trasferimenti previsti per i singoli corpi (delibera n. 2055 del 28/09/2012), detti corpi infatti erano stati attivati nell'ambito del progetto sicurezza approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2554 del 18 ottobre 2002. I trasferimenti dei corpi Avisio e Rotaliana, costituiti quali ambiti autonomi, dal 1° gennaio 2022 saranno calcolati in conformità dei criteri adottati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2330 di data 19 settembre 2008.

Le parti confermano l'opportunità di rivedere, entro il mese di giugno 2023, gli attuali criteri connessi al riparto della quota polizia locale, in modo da comprendere nel riparto i corpi che in vigenza degli attuali criteri risultano esclusi, e valutando l'inserimento di meccanismi di gradualità per attenuare gli eventuali differenziali rispetto alle attuali assegnazioni.

3. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

Le parti convengono di mantenere le modalità di erogazione condivise con la deliberazione n. 1327/2016 come modificata dalla deliberazione n. 301/2017, rinviando a successivo provvedimento da assumere d'intesa, l'ammontare complessivo da erogare nel 2023 a titolo di fabbisogno convenzionale di parte corrente (mensilità) anche con l'obiettivo di ridurre l'entità dei residui che i comuni vantano nei confronti della Provincia.

Le parti confermano altresì, nelle more della definizione dell'ammontare complessivo da erogare per la parte corrente nel 2023, la possibilità da parte dei Comuni di ricorrere ad un fondo di riserva per sopperire a comprovate esigenze di liquidità, secondo i criteri da ultimo stabilito con la deliberazione n. 445 del 25 marzo 2022, quantificando lo stesso in 20 milioni di Euro.

4. RISORSE PER INVESTIMENTI

4.1 FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI

Per il 2023 si rende disponibile la quota ex FIM del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni nell'ammontare di 13,8 milioni di euro, relativa ai recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui di cui alla deliberazione n. 1035/2016.

Nell'ambito della manovra di assestamento del bilancio provinciale per il 2023 la Giunta Provinciale si impegna, compatibilmente con il quadro finanziario complessivo, **a rendere disponibile, anche per gli anni 2024 e 2025, un volume di risorse annuale coerente con quelle assegnate ai Comuni per l'anno 2022.**

Considerato inoltre che le risorse da destinare al **Fondo per gli investimenti programmati dei Comuni**, pari a 40 milioni di Euro, si sono rese disponibili in sede di assestamento del bilancio provinciale per il 2022, nell'ambito della manovra di assestamento del bilancio provinciale per il 2023 la Giunta Provinciale si impegna, a valutare la possibilità di rendere disponibili corrispondenti risorse anche per il 2023.

4.2 CANONI AGGIUNTIVI

Per il 2023 si stimano in circa **50 milioni di Euro** complessivi le risorse finanziarie che saranno assegnate ai comuni e alle comunità sulla base del riparto dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia.

In pendenza del rinnovo delle concessioni inerenti le grandi derivazioni e nella conseguente indeterminatezza delle relative condizioni, la Provincia si impegna a considerare, nei prossimi protocolli d'intesa in materia di finanza locale, le grandezze finanziarie da attribuire agli enti locali per gli esercizi finanziari successivi e fino alla nuova concessione.

4.3 FONDO A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE E ASILI NIDO

Il punto 2.4 dell'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 ha confermato la disponibilità di circa 21 milioni di Euro da destinare a sostegno degli interventi relativi all'edilizia scolastica comunale e agli asili nido, rinviando la programmazione di tali risorse, secondo i principi disposti nell'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, ad avvenuta definizione della programmazione delle linee di finanziamento previste dal PNRR in materia.

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza le linee di investimenti afferenti l'edilizia scolastica sono le seguenti:

- **Missione 4 "Istruzione e Ricerca per il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università", della quale fanno parte fanno parte gli investimenti denominati:**
 - "Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" che attiene alla costruzione di asili nido, scuole e poli dell'infanzia il cui obiettivo a livello di target e milestone europeo è definito nella creazione di 264.480 nuovi posti a livello nazionale;

- “Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”” grazie al quale si intende dotare, attraverso costruzione o la ristrutturazione, di almeno 1000 edifici dedicati agli spazi mensa;
 - Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” perseguendo l’obiettivo nazionale di costruzione o ristrutturazione di 230.400 m2 di palestre scolastiche;
 - Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” collegato all’obiettivo nazionale di ristrutturazione, con miglioramento energetico e/o aumento della sicurezza strutturale, di 2.400.000 m2 di edifici scolastici.
- **Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici:**
- Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”. L’obiettivo finale di questo investimento è la sostituzione edilizia di n. 195 edifici per un totale di almeno 410.000 m2.

Il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibile per la Provincia Autonoma di Trento un importo complessivo di circa 71,8 milioni di euro, a valere sul quale i Comuni avevano facoltà di avanzare richiesta di finanziamento in base ai criteri e alle modalità definite nei singoli avvisi.

In seguito alle domande presentate, in taluni casi, riferiti in particolare agli interventi relativi ad asili nido, scuole e poli dell’infanzia, le commissioni ministeriali hanno ridimensionato l’ammontare ammesso a finanziamento PNRR di singoli interventi, riducendo l’importo richiesto di un ammontare complessivo di circa 4.500.000,00 €. Ciò incide negativamente sulla capacità dei comuni beneficiari di riuscire a realizzare i progetti presentati inficiando anche il raggiungimento degli obiettivi quali milestone e target europei.

Per quanto riguarda la Missione 4 Componente 1 – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” la Provincia ha definito quale priorità di intervento il miglioramento della sicurezza strutturale graduando gli interventi sulla base dell’indice di rischio sismico, correlato alla zona sismica e alla vulnerabilità dell’edificio.

Le candidature dei comuni rilevate, ritenute ammissibili ed attinenti al tema della sicurezza strutturale ammontano ad oltre 25.000.000,00 €. Le risorse PNRR destinate ai comuni trentini soddisfano tre richieste, in ordine di graduazione, pari a 4.117.921,44 €.

Alla luce di tale quadro, le parti condividono di destinare le risorse provinciali disponibili alle seguenti fattispecie e secondo il seguente ordine di priorità:

1. Integrazione finanziamenti relativi ad interventi ammessi parzialmente a finanziamento sul PNRR;
2. Miglioramento della sicurezza strutturale degli edifici scolastici (scuole per l’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) e degli edifici destinati ad asili nido, sulla base dell’indice di rischio sismico, correlato alla zona sismica e alla vulnerabilità dell’edificio.

Con specifico provvedimento da assumere di intesa tra le parti, saranno definiti e eventuali criteri di priorità nell’ambito delle singole fattispecie.

Qualora, in sede di assestamento del bilancio provinciale, si rendessero disponibili ulteriori risorse, sarà valutata, d’intesa tra le parti, l’ammissibilità di ulteriori fattispecie di intervento connesse all’adeguamento dell’offerta scolastica ai fabbisogni emergenti.

4.4 INTEGRAZIONE RISORSE P.N.R.R. – MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.2

Con riferimento alle risorse PNRR - linea di investimento 1.2 della Missione 5, componente 2, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha modificato in itinere le regole per l'assegnazione delle risorse previste chiedendo un ridimensionamento delle progettualità inerenti interventi di risanamento degli alloggi pubblici e dotazione di attrezzature domotiche da destinare agli utenti disabili con relativa riduzione delle risorse.

Al fine di permettere la realizzazione degli interventi come originariamente prospettati, le parti concordano di assicurare ai Comuni attuatori le risorse necessarie, complessivamente pari a circa 750.000 Euro nel triennio 2023-2025.

B
O
D
A

5. INDEBITAMENTO

La legge rinforzata n. 243 del 2012, come modificata dalla legge n. 164 del 2016, all'art. 9, comma 1 e 1 bis, reca le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. A tal fine le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come esplicitate nel medesimo articolo.

Il successivo art. 10 della legge n. 243 del 2012 disciplina il ricorso all'indebitamento, prevedendo l'adozione di apposite intese da concludere in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo non negativo di competenza tra le entrate finali e le spese finali del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima.

Con specifico riferimento alle operazioni di indebitamento e al loro riflesso sul pareggio di bilancio, si è espressa la Corte dei conti-Sezioni riunite in sede di controllo, con delibera n. 20 del 17 dicembre 2019. In tale sede il giudice contabile ha affermato che *“Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1 bis, della legge 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)”*.

Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020 e con la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2079 del 14 dicembre 2020 si è perfezionata l'intesa in materia di indebitamento per il triennio 2021-2023 tra Comuni e Provincia di Trento. In particolare i Comuni trentini hanno assegnato alla Provincia gli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle spese per “rimborso prestiti” previste negli esercizi finanziari 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 dei medesimi Comuni e gli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui, definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1035/2016 per l'esercizio 2023. Tali spazi finanziari sono stati quantificati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2079 del 2020 nei seguenti importi:

- euro 17.231.792,43 relativo all'esercizio finanziario 2021;
- euro 17.306.453,33 relativo all'esercizio finanziario 2022;
- euro 13.865.258,69 relativo all'esercizio finanziario 2023.

Gli spazi finanziari sono assegnati dai comuni trentini alla Provincia autonoma di Trento per la realizzazione di operazioni di investimento effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 243 del 2012.

~~Alla luce dell'intesa sopra citata e delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica previste dalla legge 243 del 2012 con la presente intesa le parti confermano la sospensione delle operazioni di indebitamento anche per l'esercizio 2023.~~

~~In considerazione dell'attuale incertezza relativa alla programmazione degli investimenti per l'anno 2023, alla luce delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica previste dalla L. 243/2012, con la presente intesa le parti stabiliscono che gli spazi finanziari relativi al 2023 assegnati dai Comuni alla Provincia con la deliberazione n. 2079/2020 ritornano nella disponibilità dei singoli Comuni, qualora di importo superiore a 500.000 Euro.~~

~~Le parti condividono l'opportunità di valutare la possibilità di effettuare apposite intese a livello di Comunità/Territorio Val D'Adige che garantiscano, per il 2023, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9 comma 1 della L. 243/2012 del complesso dei Comuni del territorio di riferimento.~~

6. DISCIPLINA DEL PERSONALE DEI COMUNI

Per l'anno 2023 le parti condividono di confermare in via generale la disciplina in materia di personale come introdotta dal Protocollo di finanza locale 2022, sottoscritto in data 16 novembre 2021 e relativa integrazione firmata dalle parti in data 15 luglio 2022 e come nello specifico disciplinata nella sua regolamentazione dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1798 di data 07 ottobre 2022.

Le parti valutano peraltro opportuno integrare la predetta disciplina prevedendo che, per i comuni che continuano ad aderire volontariamente ad una gestione associata o che costituiscono una gestione associata non solo con almeno un altro comune, ma anche con una Comunità o con il Comun General de Fascia, sia possibile procedere all'assunzione di personale incrementale nella misura di un'unità per ogni comune e comunità aderente e con il vincolo di adibire il personale neoassunto ad almeno uno dei compiti/attività in convenzione.

Per il finanziamento degli oneri relativi all'assunzione di personale secondo i criteri previsti dal paragrafo 7 dell'allegato 1 della deliberazione n. 1798/2022, le parti rendere disponibili, a valere sul fondo a disposizione della Giunta provinciale di cui all'art. 6, comma 4, della L.P. n. 36/1993, l'importo aggiuntivo di Euro 200.000,00.

7. OBIETTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA CORRENTE

Nel periodo 2012-2019 la riqualificazione della spesa corrente è stata inserita all'interno del processo di bilancio con l'assegnazione di obiettivi di risparmio di spesa ai singoli enti locali da raggiungere entro i termini e con le modalità definite con successive delibere della Giunta provinciale (c.d. piano di miglioramento).

Alla luce dei risultati conseguiti in tale periodo, con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 si è concordato di proseguire nell'azione di riqualificazione della spesa anche negli esercizi 2020-2024 assumendo come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinato in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito l'obiettivo di riduzione della spesa.

L'emergenza sanitaria da COVID-19 e le sue conseguenze in termini di impatto finanziario sui bilanci comunali ha determinato la sospensione per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 della definizione degli obiettivi di qualificazione della spesa dei comuni trentini unitamente all'intento di rivalutare l'efficacia di misure di razionalizzazione della spesa che si basano su dati contabili ante pandemia. Nell'arco del 2022 tuttavia alle problematiche connesse alla pandemia si sono aggiunti ulteriori elementi di criticità derivanti dalla crisi energetica che ha innescato un aumento generalizzato dei costi incidendo in modo considerevole in termini di spesa nei bilanci degli enti locali. Allo stato attuale l'impatto sulla spesa pubblica dei costi dell'energia elettrica e del gas, del caro materiali e dell'inflazione rende opportuno sospendere anche per il 2023 l'obiettivo di qualificazione della spesa. Le parti concordano quindi di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione 1, come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024.

Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni che recano vincoli alla spesa relativamente all'assunzione di personale.

In prospettiva, le parti condividono l'opportunità di valutare nuove metodologie di razionalizzazione della spesa che, nel rispetto degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e tenendo conto degli esiti del raggiungimento del piano di miglioramento provinciale 2012-2019 (enti che non hanno raggiunto l'obiettivo e comuni istituiti a seguito di fusione), introducano anche elementi di tipo qualitativo.

8. COMUNITA'

Il budget 2023 per le Comunità ammonta a complessivi **Euro 129.453.358.-** ed è così ripartito:

- Euro 24.555.375.- Fondo per attività istituzionali;
- Euro 93.097.983.- Fondo socio-assistenziale **dei quali 2.138.500.- relativi all'attività "Spazio Argento";**
- Euro 11.800.000.- Fondo per il diritto allo studio.

Le risorse a valere sui tre fondi sopra specificati sono disposte secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 1977 e costituiscono un unico budget da utilizzare, senza vincolo di destinazione, per le proprie attività, ivi comprese quelle relative alle funzioni trasferite ovvero attribuite da specifiche leggi di settore.

Lo stanziamento relativo al Fondo per le attività istituzionali comprende:

- il rimborso delle quote Sanifonds per un importo pari a circa 100.000.- Euro;
- il trasferimento a copertura degli oneri relativi al rinnovo contrattuale e conseguenti adempimenti per l'importo di circa 1,8 milioni di Euro come illustrati al paragrafo 2.2.3.1;
- il trasferimento pari a Euro 680.000.- da assegnare al Comune di Trento a sostegno delle spese di funzionamento del settore inerente alle politiche della casa ed in particolare di quelle relative all'edilizia pubblica, nella considerazione che tale Comune, in qualità di capofila della gestione associata dei Comuni del Territorio Val d'Adige, svolge, al pari delle Comunità, le connesse attività.

In relazione alle maggiori esigenze finanziarie necessarie per il 2023 per l'attività "Spazio Argento" e per la messa a regime del nuovo sistema di qualità dei servizi socio-assistenziali di competenza locale, le parti condividono che tale maggior fabbisogno di spesa sia fronteggiato nell'ambito del budget sopra indicato, tenuto conto che, dall'analisi della gestione finanziaria delle Comunità è emerso un significativo equilibrio di parte corrente positivo, generato dai trasferimenti correnti.

Le parti concordano, quindi, la necessità di revisionare i criteri di riparto in particolare del Fondo socio-assistenziale al fine di tener conto dei margini di parte corrente dei singoli enti, **fermo restando il finanziamento già assegnato dalla Giunta Provinciale alle singole Comunità/Comuni in relazione all'attività "Spazio Argento".**

Per l'integrazione del canone degli alloggi locati sul mercato, lo stanziamento previsto per l'anno 2023 ammonta ad euro 7.910.000.-.

8.1 COMUN GENERAL DE FASCIA

L'importo sopra evidenziato relativo al Fondo istituzionale è comprensivo di Euro 20.000,00.- da assegnare al Comun General de Fascia per lo specifico finanziamento delle funzioni trasferite con l'articolo 19 comma 5 della legge provinciale n. 3 del 2006 con particolare riferimento a quelle in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, usi e costumi, istituzioni culturali, manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative, toponomastica e volontariato sociale.

8.2 UTILIZZO QUOTA LIBERA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE DELLE COMUNITA'

Dall'analisi dei dati dei rendiconti di gestione degli ultimi esercizi si rileva la consistente dimensione dell'avanzo di amministrazione libero, derivante, trattandosi di enti a finanza derivata, dai trasferimenti provinciali.

[Al fine di un efficiente impiego delle risorse](#), Le parti concordano sulla necessità introdurre la facoltà di finalizzare tali risorse, nel rispetto delle priorità definite dal comma 2 dell'articolo 187 del D. Lgs. 267/2000 e s.m., al finanziamento di interventi dei Comuni **del territorio della Comunità di riferimento, prioritariamente destinati all'efficientamento energetico degli edifici pubblici.**

9. TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 PER COMUNI E COMUNITA'

L'articolo 151 del D. Lgs 267/2000 come recepito dalla legge provinciale 18/2015 prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno. L'articolo 50, comma 1, lettera a) della LP 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Le parti condividono l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale.

In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. È altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.

10. CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19/2022

Il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali è stato istituito dall'art. 106 del decreto legge n. 34 del 2020, al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla perdita di entrate e alle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. La dotazione complessiva del fondo è stata integrata con ulteriori rifinanziamenti nel corso del 2020 e del 2021 (art 39, del decreto legge n. 104/2020 e art. 1, comma 822 della legge 178/2020). Al riparto della quota del fondo spettante agli enti della Provincia autonoma di Trento si è provveduto con successive deliberazioni della Giunta provinciale.

Ai fini della verifica della perdita di gettito delle entrate e dell'andamento delle spese dei singoli enti locali, per l'annualità 2020 (articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020) e per l'annualità 2021 (art. 1, comma 827, della legge 178 del 2020) la normativa statale ha disposto l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare, per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. La medesima disposizione normativa ha stabilito che gli obblighi di certificazione per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, siano assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

Sia per la certificazione COVID-2019 relativa all'anno 2020 sia per quella relativa all'anno 2021 le autonomie speciali sopra indicate hanno stipulato un accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze in base al quale gli enti locali di tali autonomie hanno trasmesso la suddetta certificazione accedendo direttamente all'applicativo web della Ragioneria Generale dello Stato. Tale modalità ha consentito di gestire le operazioni relative alla certificazione in modo efficiente ed uniforme. Tutti i comuni e le comunità della Provincia autonoma di Trento hanno provveduto all'invio della certificazione nei termini indicati dalla normativa statale sia nell'anno 2021 (certificazione 2020) sia nell'anno 2022 (certificazione 2021).

Il decreto legge n. 4 del 2022, all'art. 13, comma 1, ha consentito l'utilizzo, nell'anno 2022:

- delle risorse assegnate a valere sul fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali nel biennio 2020-2021, al fine di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- delle risorse attribuite a titolo di ristori specifici di spesa per le medesime finalità per cui sono state assegnate.

Il successivo comma 6, ha inoltre previsto la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, purché non coperti da specifiche assegnazioni statali.

Per gli enti locali che utilizzano nell'anno 2022 le risorse di cui sopra il decreto legge n. 4 del 2022, all'art. 13, comma 3 prevede, analogamente agli anni precedenti, l'obbligo di invio entro il termine perentorio del **31 maggio 2023**, della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. Il

medesimo articolo conferma l'obbligo di certificazione per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

Al fine di garantire agli enti locali trentini l'utilizzo delle medesime modalità operative assicurate nel biennio precedente e finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, la Provincia autonoma di Trento unitamente alla Provincia autonoma di Bolzano e alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta ha approvato lo schema di accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze nel quale è previsto che i propri enti locali trasmettano la certificazione COVID-19/2022 accedendo direttamente all'applicativo web della Ragioneria Generale dello Stato, entro il termine del 31 maggio 2023, previsto dalla normativa nazionale e fermo restando la comunicazione, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine, da parte delle Autonomie speciali alla Ragioneria Generale dello Stato dei risultati complessivi della certificazione dei propri enti.

11. ALTRI IMPEGNI

11.1

Nel 2018 la Provincia ha disposto la proroga tecnica della Convenzione stipulata tra Provincia Autonoma di Trento ed Edison Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica in favore della stessa Provincia e di altri Enti. In seguito al contenzioso promosso da Edison Energia S.p.A. avverso tale proroga, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello: per la definizione della controversia è stato successivamente stipulato l'atto di transazione tra la Provincia Autonoma di Trento ed Edison Energia, che ha previsto la corresponsione da parte della PAT dell'importo complessivo di Euro 1.153.000,00.=. La deliberazione della Giunta Provinciale n. 496/2020 che ha autorizzato l'atto transattivo ha previsto che la Provincia procederà ad individuare con gli Enti interessati le modalità più opportune per il tempestivo recupero delle somme anticipate, complessivamente pari a Euro 452.164,88.=.

Le parti condividono l'opportunità di recuperare le somme anticipate mediante regolazione contabile a valere sulle assegnazioni in materia di finanza locale. **In caso di incapienza delle assegnazioni finanziarie l'ente dovrà provvedere al versamento della somma dovuta.**

11.2

Il comma 1 dell'articolo 90 bis "Agevolazione per l'acquisto della prima abitazione" della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), prevede che ai soggetti che acquistano un'unità abitativa da destinare a prima abitazione entro due anni dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 93 è corrisposta dal comune territorialmente competente una somma di denaro pari all'esenzione dal contributo di costruzione cui avrebbero avuto diritto ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettere b), c) e d) della medesima legge.

Alla luce di tale norma, i Comuni si trovano nella condizione di dover immobilizzare parte dei contributi di costruzione spettanti per far fronte ad eventuali richieste di rimborso da parte degli acquirenti di prima casa.

~~Al fine di valutare possibili soluzioni alternative per ridurre l'incertezza dei Comuni relativa all'ammontare annuale da accantonare,~~ Le parti concordano di procedere, attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini, ad una raccolta ed analisi dei dati relativi alla misura agevolativa in questione, in modo da valutare, in sede di manovra di assestamento del bilancio provinciale, possibili soluzioni alternative per ridurre l'incertezza dei Comuni relativa all'ammontare annuale da accantonare.

11.3

L'assegnazione al Consorzio dei Comuni Trentini per l'esercizio 2023, compresa nella quota di cui all'articolo 6, comma 4 della L.P. 36/93 e s.m. riportata nel precedente paragrafo 2.2.3, è così determinata:

- contributo ordinario "base" provinciale, determinato nella stessa misura del 2022;
- contributo previsto dalla normativa regionale vigente.

Tale assegnazione è impiegata per l'attività istituzionale del Consorzio e del Consiglio delle Autonomie Locali e senza specifico vincolo di destinazione e sarà liquidata in misura pari al 90% sulla base dei fabbisogni trimestrali di cassa, e il saldo su presentazione della documentazione prevista dal DPP 9-27/Leg. del 5 giugno 2020.

11.4

Le parti condividono di adoperarsi per dare piena attuazione, entro il **30 giugno 2023**, dell'articolo 77 bis della L.P. 13/1977, al fine di operare il trasferimento alla Provincia del personale comunale non insegnante.

11.5

Con riferimento alle problematiche relative agli istituti giuridici correlati ai beni di uso civico potenzialmente utilizzabili per finalità generali degli enti locali, anche in relazione ai profili dell'applicazione dell'IMIS, le parti concordano sulla necessità di costituire un tavolo di lavoro congiunto con la partecipazione dell'Associazione più rappresentativa delle ASUC a livello provinciale.

Le parti stabiliscono che in tale sede si procederà alla formulazione di una proposta complessiva per una revisione unitaria della disciplina della L.P. 14 giugno 2005 n. 6, con particolare attenzione alla tematica della gestione dei beni di uso civico ed in specifico ai profili delle modalità di concessione in uso dei beni medesimi a favore di comuni ed altri enti pubblici per la gestione di servizi pubblici locali. **Le parti si impegnano a formulare tale proposta entro il 31 maggio 2023.**

11.6

Le parti condividono di sostenere, nell'iter di approvazione dei DDL costituenti la manovra di bilancio, un emendamento volto a prorogare al 31/12/23 il termine per la definizione dell'ATO definiti dai commi 7 e 7bis dell'articolo 13 bis della L.P. 3/2006

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, xx novembre 2022

Il Presidente della Provincia **Maurizio Fugatti**

L'Assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale **Mattia Gottardi**

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie **Paride Gianmoena**

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005).

L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)